

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO PER PUBBLICAZIONE

**SUL SITO WEB DELLA REGIONE CALABRIA E SUL SITO WEB DELLA
FINCALABRA**

NONCHE' SUL BURC REGIONE CALABRIA

In esecuzione Ordinanza Presidenziale n° 10/2019

resa dalla II Sez. del TAR della Calabria sul ricorso R.G. 68/2019 presentato da

Parti

la Paradiso di Stangis Benito Santo & C. S.A.s, in persona del L.R.P.T. Sig. Strangis Benito Santo, con sede in Falerna (CZ) via Pusi Antica snc (P.I.: 032869707797), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Salerno, - ricorrente -

contro

la Regione Calabria, in persona del L.R.P.T.; - resistente -

nonché, contro

Fincalabra spa, in persona del L.R.T.P., con sede in Catanzaro, alla Via Pugliese n° 30 (P.I.: 01759730797); - resistente -

nonché, solo se ed in quanto necessario, contro

le Saline Resort srl, in persona del L.R.P.T. (P.I.: 02802700803);

- controinteressata -

Provvedimenti impugnati per l' annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Calabria n° 12991 del 12.11.2018 e dell'allegato A al predetto decreto, con il quale l'Autorità procedente, nell'approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse

e delle domande dichiarate inammissibili relativamente alla procedura selettiva indetta con avviso pubblico approvato con DDG n° 9833 del 7 settembre, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato di confermare tutte le domande dichiarate non accoglibili per carenza documentale e/o per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di accoglibilità di cui al già citato allegato A;

avviso pubblico approvato con DDG 9833 del 7 settembre 2017, nella parte in cui ha previsto una clausola ambigua e comunque illogicamente limitativa della principio di massima partecipazione alla procedura di evidenza pubblica (e precisamente gli artt. 10, co. 1 lett. J ed art. 11);

decreto dirigenziale n° 6585 del 22 giugno 2018 e del suo allegato A con il quale l'autorità procedente ha approvato la graduatoria provvisoria, dichiarando la domanda della odierna ricorrente non ammessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett J dell'avviso.

Altri Controinteressati

Tutti i soggetti indicati nella allegato **B** del decreto del Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Calabria n° 12991 del 12.11.2018

Sintesi dei motivi

1) Violazione di legge - Violazione art. 6 I co. lett. b) ed art 10 legge 241/1990 - Eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa e per violazione del principio di proporzionalità delle scelte operate dalla P.A. - Violazione di legge - Violazione lex specialis - Violazione ed errata applicazione dell'art. 10 lett. j dell'avviso pubblico - Violazione di legge - Violazione ed errata applicazione dell'art. 3, comma 1 D.P.R. 131 del 1986.-

2) Violazione di legge - Violazione lex pecialis - Eccesso di potere per illogicità e incoerenza dell'azione amministrativa.-

3) Eccesso di potere - Violazione del principio di interpretazione favorevole della clausole ambigue delle norme attuative del bando - Violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa - Illogicità.-

Indicazione per seguire il processo

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro" sottosezione "Ricerca ricorsi" inserendo il l'anno del ricorso (2019) ed il numero di registro generale (R.G. 68)

Autorizzazione alla notifica con pubblici proclami

Avvenuta con ordinanza presidenziale n° 10/2019

Allegati

Copia integrale di ricorso;

copia integrale dell'elenco nominativo dei potenziali contro interessati;

avviso in calce all'elenco dei contro interessati redatto in conformità alla ordinanza presidenziale n° 10/2019;

copia integrale della ordinanza presidenziale del TAR Calabria - Catanzaro n° 10/2019;

SALERNO
CARMELO Firmato digitalmente
da SALERNO CARMELO
Data: 2019.01.31
10:51:19 +01'00'

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA

Catanzaro

Ricorso per

la Paradiso di Stangis Benito Santo & C. S.A.s, in persona del L.R.P.T. Sig. Strangis Benito Santo, con sede in Falerna (CZ) via Pusi Antica snc (P.I.: 032869707797), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelo Salerno, (c.f.: SLRCML69A26D086B, p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it, fax 0984.408752), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Mortati n° 23. Si dichiara che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio possono essere effettuate al seguente indirizzo p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it; - **ricorrente** -

contro

la Regione Calabria, in persona del L.R.P.T.; - **resistente** -

nonché, contro

Fincalabra spa, in persona del L.R.T.P., con sede in Catanzaro, alla Via Pugliese n° 30 (P.I.: 01759730797); - **resistente** -

nonché, solo se ed in quanto necessario, contro

le Saline Resort srl, in persona del L.R.P.T. (P.I.: 02802700803);

- **controinteressata** -

per l' annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del decreto del **Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Calabria n° 12991 del 12.11.2018 (doc. 1)** e dell'allegato A al predetto decreto, con il quale l'Autorità procedente, nell'approvare la graduatoria

definitiva delle domande ammesse e delle domande dichiarate inammissibili relativamente alla procedura selettiva indetta con avviso pubblico approvato con DDG n° 9833 del 7 settembre (**doc. 2**), limitatamente alla parte in cui ha dichiarato di confermare tutte le domande dichiarate non accoglibili per carenza documentale e/o per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di accoglibilità di cui al già citato allegato A; nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso l'avviso pubblico approvato con **DDG 9833 del 7 settembre 2017 (cit. doc. 2)**, nella parte in cui ha previsto una clausola ambigua e comunque illogicamente limitativa della principio di massima partecipazione alla procedura di evidenza pubblica (e precisamente gli artt. 10, co. 1 lett. J ed art. 11), nonché del decreto dirigenziale n° **6585 del 22 giugno 2018 (doc. 3)** e del suo allegato **A** con il quale l'autorità procedente ha approvato la graduatoria provvisoria, dichiarando la domanda della odierna ricorrente non ammessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett J dell'avviso.

FATTO

Con DDG n° 9833 del 7 settembre 2017 (**cit. doc. 3**) la Regione Calabria avviava procedura ad evidenza pubblica, nell'ambito del POR Calabria 2014-2020, asse III, *“competitività dei sistemi produttivi”*, per consentire l'accesso al *“sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”*. Nei termini previsti, l'odierna ricorrente, avendone i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando, presentava domanda per accedere al beneficio previsto nell'avviso pubblico (**doc. 4**).

Nella predetta domanda la Società ricorrente metteva in evidenza tutti i dati richiesti dall'avviso pubblico.

Con il decreto del dirigenziale n° 6585 del 22 giugno 2018 (cit. doc. 3) - per come si evince dall'allegato A - la domanda della Società veniva dichiarata *“non ammessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera j dell'avviso”*.

Sin da ora va detto che il menzionato articolo, alla lettera j), stabilisce, con una clausola invero ambigua, che l'aspirante deve produrre *“copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli atti e/o contratti aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi in cui è prevista dalla legge), attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il progetto”*.

Avverso tale provvedimento la Società, nei termini e con le modalità previste dall'avviso pubblico, presentava rituale istanza di riesame (doc. 5), che inviava sia alla Regione che a Fincalabra, individuata dall'art. 8 del bando quale ente gestore dell'istruttoria.

Nonostante le puntuali argomentazioni svolte nella richiesta di riesame, l'Ente procedente, con il già menzionato decreto dirigenziale n° 12991 del 12.11.2018 (cit. doc. 1) confermava tutte le domande dichiarate non accoglibili per carenza documentale e/o per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di accoglibilità di cui al più volte citato allegato A.

Invero, il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva n° 12991/18, così come tutti gli altri atti propedeutici e/o consequenziali - ivi compreso il bando nei limiti in cui appresso si dirà - sono manifestamente illegittimi e vanno pertanto annullati *in parte qua*, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di legge - Violazione art. 6 I co. lett. b) ed art 10 legge 241/1990 - Eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa e per violazione del

principio di proporzionalità delle scelte operate dalla P.A. - Violazione di legge - Violazione lex specialis - Violazione ed errata applicazione dell'art. 10 lett. j dell'avviso pubblico - Violazione di legge - Violazione ed errata applicazione dell'art. 3, comma 1 D.P.R. 131 del 1986.-

Le determinazioni impugnate, oltre a porsi in insanabile violazione della disposizione di cui all'art. 6, I co., lett. b) e dell'art. della legge 241/1990, nonché dell'art. 3 del DPR 131/86, sono anche inficiate da eccesso di potere per manifesta sproporzionalità della scelta operata dall'Amministrazione procedente e per illogicità dell'azione amministrativa.

E valga il vero. Per come già detto, il precitato art. 10, alla lettera j) stabilisce che l'aspirante deve produrre “*copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli atti e/o contratti aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi in cui è prevista dalla legge), attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il progetto”.*

Orbene, nel caso di specie, la Società ricorrente non aveva alcun obbligo di produrre il contratto attestante la disponibilità del bene registrato, per il semplice fatto che l'odierna ricorrente dispone dell'immobile oggetto dell'intervento in forza di contratto di comodato d'uso gratuito

Il punto merita un attento approfondimento. La clausola dell'avviso pubblico richiede la produzione degli atti e contratti aventi data certa, registrati e trascritti, **solo nei casi in cui la registrazione e la trascrizione siano richiesti dalla legge**. La clausola, seppur ambigua, circoscrive le ipotesi di obbligo di produzione dei documenti registrati solo a quelle in cui vi sia un obbligo di registrazione e/o trascrizione sancito dalla legge.

Va detto, altresì, che - per come tra l'altro esplicitamente evidenziato nella richiesta di riesame - per il contratto di comodato gratuito, redatto in forma verbale, la legge non

prevede alcun obbligo di registrazione. Precisamente l'art. 3, comma 1, del dpr 131 del 1986 elenca espressamente i contratti verbali che devono essere sottoposti a registrazione, e tra questi non vi rientra il contratto di comodato verbale. Per altro è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 14 del 06 febbraio 2001 (**doc. 6**) che il contratto verbale di comodato, anche se riguardante beni immobili, non necessita di registrazioni. Sotto tale profilo, pertanto, la società odierna ricorrente non era tenuta a produrre il contratto di comodato registrato giacché, come detto e ribadito, non sussiste alcun obbligo di registrazione delle suddette forme contrattuali.

Peraltro, va posto in evidenza un altro elemento di particolare rilevanza che, seppur valorizzato nella richiesta di riesame, non è stato adeguatamente vagliato dall'autorità procedente che, nondimeno, aveva omesso di valutare tale aspetto anche in sede di prima stesura della graduatoria provvisoria. La Società aspirante alla concessione del beneficio economico, proprio in considerazione della insussistenza dell'obbligo di registrazione del contratto di comodato gratuito verbale, **ha allegato, alla domanda di ammissione al beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale i due proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, che tra l'altro sono gli unici due soci della Paradiso sas che ha presentato la domanda, hanno prestato il proprio assenso a ché la Società Paradiso sas partecipasse alla procedura di evidenza pubblica per ottenere il finanziamento al fine di realizzare l'intervento sul fabbricato ove è l'attività di ricezione alberghiera.** Da tanto si evince in modo inequivocabile che, alla data di presentazione della domanda, la Società **ha prodotto il documento dal quale si desume la piena disponibilità del bene.**

Ma vi è di più. Sempre alla domanda di ammissione al beneficio, l'Amministratore della Società odierna ricorrente **ha allegato altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato che l'immobile in questione è nella piena disponibilità**

della società. Anche tale documento, sebbene allegato alla domanda di ammissione al beneficio e prodotta nuovamente in sede di richiesta di riesame, è stata completamente trascurata dalla P.A. precedente.

Va detto, infine, che in sede di riesame la Paradiso sas ha presentato un parere preventivo rilasciato dalla ASP di Catanzaro del 26.9.2016 (**doc. 7**) dalla quale si desume ancor di più che l'immobile oggetto dell'intervento è **nella esclusiva disponibilità della Società ormai già da tempo e che in detto immobile viene esercitata l'attività di ricezione alberghiera.**

Alla luce di quanto detto, è possibile affermare, senza tema di smentita, che la SAS odierna ricorrente: *a)* ha la esclusiva disponibilità dell'immobile in forza di contratto di comodato verbale gratuito; *b)* ha prodotto i documenti necessari per dimostrare tale piena disponibilità; *c)* ha rispettato pedissequamente le norme del bando e sicuramente non ha violato il più volte menzionato art. 10 lett *j*) del prefato avviso pubblico.

Sotto tale profilo, pertanto, i provvedimenti in questa sede impugnati sono inficiati dai vizi specificati in epigrafe.

2) Violazione di legge - Violazione lexspecialis - Eccesso di potere per illogicità e incoerenza dell'azione amministrativa.-

Si è già detto che l'art. 10 lettera *j*) dell'avviso pubblico stabilisce che devono essere prodotti gli atti e/o i contratti aventi data certa, registrati e trascritti (quando sia previsto dalla legge), attestanti la piena disponibilità dell'immobile sul quale deve essere fatto l'intervento. Orbene, si è già detto nel primo motivo di impugnazione che per il comodato gratuito verbale la legge non richiede né la registrazione né ovviamente la trascrizione. Da tanto discende che se la clausola del bando viene interpretata correttamente ed ancorando l'analisi ermeneutica a criteri oggettivi, è di tutta evidenza che la Società ha **adempito a quanto richiesto dal bando medesimo giacché ha**

prodotto, unitamente alla domanda di ammissione al beneficio, la dichiarazione dei proprietari dell'immobile che hanno dato la piena disponibilità del medesimo immobile alla Società. Tra l'altro, va sottolineato, ove ve ne fosse bisogno, che l'atto con il quale si prova di avere la disponibilità del bene è **certamente antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, per il semplice fatto che essa è allegata alla medesima domanda.**

Sulla scorta di tali considerazioni, è possibile affermare che la Paradiso sas ha osservato rigorosamente le clausole dell'avviso pubblico.

Peraltro, sul punto va precisato che per costante orientamento giurisprudenziale, le c.d. "clausole espulsive" devono essere tassativamente individuate dalla stazione appaltante e non tollerano alcuna interpretazione estensiva e/o analogica. Ciò in quanto, tra l'altro, le procedure di evidenza pubblica sono sorrette dal principio di garantire la massima partecipazione agli aspiranti (in tal senso, cfr *ex plurims*, **C.d.S. Sez. VI, sent. 04350/2017**).

Alla luce di quanto appena detto, è di tutta evidenza che il provvedimento espulsivo, nonché gli atti presupposti sono illegittimi per violazione della *lex specialis* che commina l'esclusione degli aspiranti solo nelle ipotesi in cui non producano contatti registrati **se tale incombente è previsto come obbligatorio dalla legge.** E, nella fattispecie, come già detto, tale obbligo non sussiste.

3) Eccesso di potere - Violazione del principio di interpretazione favorevole della clausole ambigue delle norme attuative del bando - Violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa - Illogicità.-

Sotto diverso profilo, i provvedimenti censurati sono illegittimi in quanto il bando contiene clausole ambigue che sono state interpretate dalla P.A. procedente in disdoro

del principio secondo cui, in esecuzione di un avviso pubblico, si deve garantire la massima partecipazione della platea di potenziali aspiranti.

E valga il vero.

Il più volte menzionato art. 10 dell'avviso pubblico circoscrive l'obbligo di produrre l'atto registrato con il quale si ha la disponibilità del bene, solo nelle ipotesi in cui la registrazione è prevista come obbligatoria dalla legge.

Tale clausola deve comunque essere interpretata in senso restrittivo, al fine di garantire la massima partecipazione degli aspiranti alla procedura selettiva.

Peraltro, va detto che **in ogni caso la società ha la piena disponibilità del bene e lo ha ampiamente dimostrato mediante la produzione documentale allegata alla domanda di ammissione al beneficio. Indi, la finalità che tende a perseguire la clausola del bando (ossia la piena ed effettiva disponibilità del bene su cui fare l'intervento) sussiste ed è stata provata.**

D'altro canto, a voler diversamente opinare (ossia a voler assegnare una valenza escludente alla clausola dell'avviso pubblico in questione a tutte le ipotesi di mancata produzione dell'atto registrato) si avrebbe una evidente nullità e/o illegittimità della previsione del bando per genericità e per violazione del principio secondo cui deve essere garantita la massima partecipazione nella procedure selettive.

Anche sotto tale profilo i provvedimenti censurati sono illegittimi.

ISTAZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris*, si fa riferimento ai motivi di impugnazione in precedenza prospettati.

Più attento approfondimento merita, invece, il presupposto del *periculum in mora*.

In linea di principio, va posto in evidenza che in particolari materie come quelle inerenti procedure selettive ed avvisi pubblici per accedere a benefici e/o altre utilità, può

considerarsi in *re ipsa* o comunque necessita di una esplicazione meno pregnante. Così ad esempio, il Consiglio di Stato, con riferimento ad una procedura selettiva di evidenza pubblica ha ritenuto che *“in ordine al fumus boni iuris, nel caso di specie, l’ulteriore condizione dell’azione cautelare che è costituita dal periculum in mora risulta insita in re ipsa rispetto alla materia controversa, e che pertanto va accolta l’istanza cautelare, con conseguente ordine di ammissione della parte ricorrente al concorso di cui trattasi, con riserva dell’esito del giudizio di merito”* (CdS sez. VI, ord. n° **1836/2016**). Il suddetto principio è - *mutatis mutandis* - applicabile anche al caso di specie, in quanto trattasi di procedura di evidenza pubblica preordinata ad ottenere un bene della vita il cui accesso è precluso proprio dal provvedimento espulsivo adottato dalla Regione. E’ evidente, infatti, che, per la particolare natura della procedura, il provvedimento espulsivo ha di per sé effetti penalizzanti, derivanti dalla impossibilità di accedere al finanziamento.

Ma vi è di più. Va tenuto in considerazione, infatti, che i fondi stanziati per la misura in questione hanno consistenza molto limitata, per come risulta dall’art. 3 del più volte citato avviso pubblico. Da ciò discende che la materiale erogazione dei fondi medesimi potrebbe comportare l’impossibilità concreta (quasi sicura) che la Società, nelle more della fase di merito, possa accedere al finanziamento, stante appunto la limitatezza delle provviste finanziaria appostate dalla Regione. Ancora, va precisato che l’investimento per il quale è stato chiesto il finanziamento ha valenza determinante per rendere la Società ricorrente competitiva nel mercato. Ancora, è possibile affermare, senza tema di smentita, che nella fattispecie non si tratta esclusivamente di un danno economico evidente, ma si è in presenza di un danno che può pregiudicare l’attività di gestione della struttura alberghiera che è stata da poco avviata e necessita, quindi, di adeguati sostegni per renderla appetibile sul mercato.

Infine, si evidenzia che, nel caso auspicato di accoglimento della invocata misura cautelare, **mediante ammissione con riserva dell'odierna ricorrente**, non verrebbe intaccato l'interesse pubblico (garantire la rapida prosecuzione della procedura selettiva) e, in più, verrebbe garantita una più ampia partecipazione alla medesima procedura con conseguente possibilità di selezionare le domande di sostegno più valide e realmente meritevoli di favorevole accoglimento. Il tutto sempre tenendo ben presente che **la Società ricorrente ha la piena disponibilità del bene e lo ha provato mediante la produzione documentale.**

Al contempo, verrebbe garantito alla ricorrente di poter accedere alla fase di valutazione delle medesime domande, per verificare se la propria domanda sia meritevole del finanziamento medesimo.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE EX ART 52, II CO, CPA E ART 151 CPC**

Lo scrivente procuratore, in nome e per conto della ricorrente

Premesso che:

il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento di provvedimenti della Regione i cui effetti si esplicano nei confronti di una molteplicità di destinatari;

ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è forse necessario, ai sensi dell'art. 49 cpa, che il ricorso venga notificato a tutti i soggetti virtualmente interessati dallo stesso ricorso in qualità di potenziali controinteressati;

considerato, altresì, che:

la notifica nei modi ordinari appare impossibile per onerosità e per impossibilità di reperire compiutamente gli indirizzi di tutti i potenziali controinteressati e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva e rapida instaurazione del contraddittorio;

l'Ecc.mo TAR adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo purché le modalità prescelte non siano tali da pregiudicare il diritto alla difesa e il diritto al contraddittorio (secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione v. n. 3286/2006);

la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso nel sito dell'Autorità che ha dato luogo alla procedura di evidenza pubblica nonché eventualmente sul BURC è idonea ad assicurare la conoscibilità del ricorso medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato, il procuratore costituito in atti, fa

Istanza

affinché l'Ecc.mo TAR l'Ill.mo adito, tanto premesso e considerato, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notifica del ricorso sul sito della regione Calabria ed eventualmente sul BURC.

P.Q.M.

La ricorrente chiede, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento - previa sospensione dell'efficacia con conseguente ammissione con riserva alla ulteriore fase della procedura ad evidenza pubblica - degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Ai sensi di legge, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.


Cosenza-Catanzaro, li 04 gennaio 2019

Avv. Carmelo Salerno

SALERNO Firmato digitalmente
da SALERNO CARMELO
CARMELO Data: 2019.01.31
10:54:07 +01'00'

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00010/2019 REG.PROV.PRES.
N. 00068/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2019, proposto da Paradiso di Stangis Benito Santo & C. S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati 23;

contro

Regione Calabria, Fincalabra S.p.A non costituiti in giudizio;

nei confronti

Le Saline Resort S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Calabria n° 12991 del 12.11.2018 e dell'allegato A al predetto decreto, con il quale l'Autorità procedente,

nell'approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse e delle domande dichiarate inammissibili relativamente alla procedura selettiva indetta con avviso pubblico approvato con DDG n° 9833 del 7 settembre, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato di confermare tutte le domande dichiarate non accoglibili per carenza documentale e/o per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di accoglibilità di cui al già citato allegato A; nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso l'avviso pubblico approvato con DDG 9833 del 7 settembre 2017, nella parte in cui ha previsto una clausola ambigua e comunque illogicamente limitativa della principio di massima partecipazione alla procedura di evidenza pubblica (e precisamente gli artt. 10, co. 1 lett. J ed art. 11), nonché del decreto dirigenziale n° 6585 del 22 giugno 2018 e del suo allegato A con il quale l'autorità procedente ha approvato la graduatoria provvisoria, dichiarando la domanda della odierna ricorrente non ammessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett J dell'avviso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda, in data odierna, di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web di Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., nonché sul BURC, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione appellata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";

Si prescrive, inoltre, che Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovranno rilasciare alla parte appellante un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare a ciascuna amministrazione intimata, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 19 marzo 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 21 gennaio 2019.

**Il Presidente
Nicola Durante**

IL SEGRETARIO

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

AVVISO "AZIONE 3.3.4 " SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA", APPROVATO CON DDG N. 9833 DEL 7 SETTEMBRE 2017

GRADUATORIA AMBITO 1 - DE MINIMIS

ALLEGATO B

NUM. RIF.	BENEFICIARIO	P.IVA	ESITO	punteggio S_3	punteggio Commissione	SPESE TOTALI	SPESE RICHIESTE TOTALI	SPESE AMMESSE	CONTRIBUTO AMMESSO
124	LE SALINE RESORT S.R.L.	02802700803	FINANZIABILE	14,47	86,93	345.128,89	182.857,10	314.364,84	166.557,61
128	PEGAMAR SRL	02654820782	FINANZIABILE	13,40	86,11	333.285,30	180.000,00	330.137,04	178.299,69
418	CAPOSPERONE S.r.l.	02852580808	FINANZIABILE	14,47	72,64	360.000,00	199.200,00	327.700,70	181.327,72
145	CAV. METALLO S.R.L.	00894720788	FINANZIABILE	15,53	69,08	252.720,67	151.632,40	252.720,67	151.632,40
414	4M - TROPIS - S.R.L.	00827300799	FINANZIABILE	13,40	68,99	170.103,00	102.061,80	170.103,00	102.061,80
332	HOTEL PARK108 SRL	03236950782	FINANZIABILE	13,40	67,57	325.761,45	180.000,00	314.578,72	173.820,97
228	Oreadi srl	02660840790	FINANZIABILE	15,53	67,20	272.911,84	182.850,93	261.037,60	174.895,19
330	PICCOLO GRANDE HOTEL S.R.L	03109240790	FINANZIABILE	15,60	66,98	285.105,00	185.000,00	285.105,00	185.000,00
184	Turist Calabria srl	00164030785	FINANZIABILE	16,60	66,90	320.720,27	192.432,16	259.971,67	155.983,00
185	IL PODERE DELL'ANGELO DI FUSCO CAROLINA	03406830780	FINANZIABILE	13,40	65,28	298.669,94	179.830,00	287.031,50	172.822,46
38	VINCENZO PROCOPIO & FIGLI SNC	01691700791	FINANZIABILE	12,27	64,55	334.376,04	200.000,00	334.376,04	200.000,00
193	Colosimo Pier luigi	00958370793	FINANZIABILE	13,40	63,43	206.362,25	123.800,00	204.216,24	122.512,57
85	TLM Sas	02423050794	FINANZIABILE	13,40	63,19	330.164,96	200.000,00	330.164,96	200.000,00
204	B & B POSEIDON DI TOCCI FEDELE	02448760781	FINANZIABILE	12,27	62,94	256.835,45	154.101,30	256.135,45	153.681,30
425	S.I.A.M. SRL	00285240792	FINANZIABILE	12,27	62,37	342.566,15	180.000,00	342.566,15	180.000,00
177	BELVEDERE CLUB HOTEL SRL	03185150780	FINANZIABILE	13,40	61,48	253.132,35	151.850,00	206.936,34	124.137,76
168	Il Borgo della Marinella srl	02957680784	FINANZIABILE	15,53	61,41	226.817,98	147.431,69	216.817,98	140.931,69
246	OIKOS SRL	03203270792	FINANZIABILE	13,40	61,41	427.666,49	190.615,00	372.069,29	165.834,80
151	TERME CARONTE SOCIETA PER AZIONI	00093870798	FINANZIABILE	12,27	61,36	295.496,76	177.298,00	257.021,56	154.212,89
150	HOTEL GUGLIELMO SPA	02685620797	FINANZIABILE	13,40	61,29	98.992,67	59.395,60	98.992,67	59.395,60
386	Italiana Hotels & Resort S.r.l.	03064800786	FINANZIABILE	13,40	60,93	285.700,00	171.420,00	280.170,00	168.102,00
270	BRUDI GROUP SRL	13264281000	FINANZIABILE	12,27	60,83	211.991,40	133.554,59	211.991,40	133.554,59
121	Tonicello SRL	02641070798	FINANZIABILE	13,40	60,75	253.650,00	164.872,50	221.419,00	143.922,35
291	CAMILLA SRL	02405790797	FINANZIABILE	12,27	60,75	307.000,00	184.200,00	307.000,00	184.200,00
105	AGAVE S.R.L.	03058310784	FINANZIABILE	13,40	60,71	284.531,00	170.718,60	284.531,00	170.718,60
362	Quadrifoglio S.r.l.	03212460780	FINANZIABILE	13,40	60,53	285.702,00	171.421,00	235.396,00	141.237,44
47	ACCOGLIENZA E FRATERNITA' SRL	02347090785	FINANZIABILE	12,27	60,51	246.696,00	148.017,60	182.141,00	109.284,60
260	EUBEA INVESTIMENT S.r.l.	02887610802	FINANZIABILE	12,27	60,51	252.500,00	151.500,00	241.378,64	144.827,18
96	PEGASO S.R.L.	01768990796	FINANZIABILE	12,27	60,43	296.320,48	192.608,31	220.511,18	143.332,27
123	La Playe di Tripodi Caterina & C. S.A.S.	02673050791	FINANZIABILE	12,27	60,43	192.177,66	94.250,00	192.177,66	94.250,00
254	RADA SIRI S.r.l.	07958791217	FINANZIABILE	12,27	60,38	340.000,00	200.000,00	298.032,16	175.313,04
9	G.P. BENESSERE E RELAX S.A.S. DI BEVACQUA SONIA PATRIZIA	02760810792	FINANZIABILE	12,27	60,29	328.334,50	180.000,00	325.094,50	178.223,76
120	Nimea Vacanze S.r.l.	03219480799	FINANZIABILE	12,27	60,20	333.316,00	199.989,60	333.305,00	199.983,00
388	LE ROCCETTE MARE S.R.L.	08633310019	FINANZIABILE	14,47	60,18	240.675,41	168.472,78	214.927,87	150.449,50
116	Decarlo Property SRL	03478050796	FINANZIABILE	12,27	60,11	272.550,17	177.125,11	223.998,01	145.572,00
221	SIDAFRA S.R.L.	03371310784	FINANZIABILE	12,27	60,11	285.709,36	171.425,62	228.454,46	137.072,68
307	PICCOLO HOTEL DI SERVENTE ORSOLA ROLANDA	01518320799	FINANZIABILE	13,40	60,07	229.018,92	149.870,00	222.229,20	145.426,81
210	CORALLO ROSSO SRL	03002730780	FINANZIABILE	12,27	60,06	292.786,00	185.000,00	287.136,00	181.429,99
12	SAFY HOUSE SRL	09528731004	NON FINANZIABILE	10,00					
51	hotel san Diego S.a.s.	02640250805	NON FINANZIABILE	10,00					
55	SA.FRA. SRL	02412930782	NON FINANZIABILE	10,00					
65	INTUR MULTIDEA SAS di Provenzano Antonello	02197950781	NON FINANZIABILE	10,00					
67	PENSIONE GRACE DI LO BIANCO SALVATORE - SAS	01621390796	NON FINANZIABILE	8,87					
76	Delta Projet S.r.l.	02237320797	NON FINANZIABILE	8,87					
111	DAISY SRL	02478200799	NON FINANZIABILE	8,87					
125	VALEMARE SRL	03415790793	NON FINANZIABILE	8,87					
214	JONICA S.R.L.	00163580780	NON FINANZIABILE	8,87					
233	TIG SRL	10842580010	NON FINANZIABILE	8,87					
259	VILLAGGIO CAMPING PINETAMARE SRL	00811460799	NON FINANZIABILE	8,87					
265	Le Mimose Srl	03426240788	NON FINANZIABILE	8,87					
429	MURAGLIE HOTEL S.R.L.	02522850797	NON FINANZIABILE	8,87					
56	Caronte Nicola	02131630796	NON FINANZIABILE	7,73					
75	SCIVOLETTO STEFANIA GIOVANNA & C. SAS	01740790793	NON FINANZIABILE	7,73					
118	Grotticelle srl	02918830791	NON FINANZIABILE	7,73					
127	ROYAL HOTEL DI MERANDA FABIA E C. SAS	01612120780	NON FINANZIABILE	7,73					

NUM. RIF.	BENEFICIARIO	P.IVA	ESITO	punteggio S_3	punteggio Commissione	SPESE TOTALI	SPESE RICHIESTE TOTALI	SPESE AMMESSE	CONTRIBUTO AMMESSO
179	Lasorba Francesco	00267020790	NON FINANZIABILE	7,73					
199	Copanello srl	01517320790	NON FINANZIABILE	7,73					
207	Summer S.r.l.	03412140786	NON FINANZIABILE	7,73					
225	CASTRIOTA FUTURE SRLS	03449790785	NON FINANZIABILE	7,73					
326	SAVERONA SRL	02671320782	NON FINANZIABILE	7,73					
354	HOTEL LA BRACE SRL	03103790790	NON FINANZIABILE	7,73					
373	DI MARCO FEDELE	02800800787	NON FINANZIABILE	7,73					
419	MADAMA CLUB VILLAGE SOCIETÀ COOPERATIVA	12762351000	NON FINANZIABILE	7,73					
6	LE GROTTI S.R.L.	03195920792	NON FINANZIABILE	6,60					
13	AMELIO CARMINE	00273910794	NON FINANZIABILE	6,60					
59	VILLAGGIO TURISTICO ESTELLA SRL	01548190790	NON FINANZIABILE	6,60					
61	F.LLI MONACO S.R.L.	02882640788	NON FINANZIABILE	6,60					
86	GE.S.TUR. S.R.L.	01272840800	NON FINANZIABILE	6,60					
104	LA PORTA PASQUALE	00550350797	NON FINANZIABILE	6,60					
131	HOTEL TASSO DI CALABRIA ANGELA E C. SAS	00434460788	NON FINANZIABILE	6,60					
203	HOTEL LO SCOIATTOLO DI RIZZUTI GIUSEPPE	01478960790	NON FINANZIABILE	6,60					
220	B.L.C.F. VACANZE S.R.L.	03358970790	NON FINANZIABILE	6,60					
230	Braghò Antonietta Angela	01731850796	NON FINANZIABILE	6,60					
289	HOTEL LIDO S.GIUSEPPE DI GRASSO BIAGIO SALVATORE & C SAS	01929580791	NON FINANZIABILE	6,60					
311	HOTEL COSTA JONICA DI PROCOPIO PASQUALE SAS	00363080797	NON FINANZIABILE	6,60					
313	CALAMO DI MARCO LO BIANCO	03169990797	NON FINANZIABILE	6,60					
335	GESTIONE HOTEL SRL	11359141006	NON FINANZIABILE	6,60					
359	GRAND HOTEL LA TONNARA SRL	02408150783	NON FINANZIABILE	6,60					
348	LIBERO HOTEL SRL	02468010786	NON FINANZIABILE	5,53					
413	GOSAD S.R.L.	01435420789	NON FINANZIABILE	3,40					
								9.931.940,50	5.890.007,25

SALERNO
CARMELO

Firmato digitalmente da
SALERNO CARMELO
 Data: 2019.01.31
 10:48:29 +01'00'

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO IN CALCE ALL'ELENCO DEI CONTROINTERESSATI

La pubblicazione viene fatta in esecuzione della ordinanza presidenziale resa dal presidente della Sezione II del TAR della Calabria - Catanzaro n° 10/2019 sul ricorso R.G. 68/2018

Indicazione per seguire il processo

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro" sottosezione "Ricerca ricorsi" inserendo il l'anno del ricorso (2019) ed il numero di registro generale (R.G. 68)

SALERNO
CARMELO Firmato digitalmente
da SALERNO CARMELO
Data: 2019.01.31
10:50:05 +01'00'